



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 88/22
Lussemburgo, 19 maggio 2022

Sentenza nella causa C-33/21
INAIL e INPS

Il personale di volo della Ryanair non coperto da certificati E101, che lavora per 45 minuti al giorno nel locale di questa compagnia aerea destinato ad accogliere l'equipaggio di stanza presso l'aeroporto di Bergamo e che, per il rimanente tempo di lavoro, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è soggetto alla legislazione previdenziale italiana

A seguito di un'ispezione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ritenuto che i 219 dipendenti della Ryanair, assegnati all'aeroporto di Orio al Serio presso Bergamo (Italia), esercitassero un'attività di lavoro dipendente sul territorio italiano e che, in applicazione del diritto italiano e del regolamento n. 1408/71¹, dovessero essere assicurati presso l'INPS per il periodo compreso tra il giugno 2006 e il febbraio 2010.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha ritenuto altresì che, in forza del diritto italiano, gli stessi dipendenti dovessero essere assicurati presso l'INAIL, per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2008 e il 25 gennaio 2013, per i rischi connessi al lavoro non aereo in quanto impiegati, secondo detto istituto, presso la base di servizio della Ryanair situata nell'aeroporto di Orio al Serio.

L'INPS e l'INAIL hanno chiesto pertanto alla Ryanair il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi a tali periodi, circostanza che quest'ultima ha contestato dinanzi ai giudici italiani.

Il giudice italiano d'appello ha esaminato i certificati E101 rilasciati dall'istituzione irlandese competente, attestanti che la legislazione previdenziale irlandese era applicabile ai dipendenti ivi indicati. Questi certificati, tuttavia, non coprivano tutti i 219 dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto di Orio al Serio per tutti i periodi interessati. Esso ne ha concluso che, per quanto riguarda i dipendenti per i quali non era accertata l'esistenza di un certificato E101, **occorreva determinare la legislazione previdenziale applicabile**. Poiché detto giudice ha ritenuto che la legislazione previdenziale italiana non fosse applicabile, l'INPS e l'INAIL hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia).

Detto giudice ha proposto alla Corte una questione diretta ad accertare quale sia, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 883/2004, la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che non è coperto da certificati E101, che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, denominato «*crew room*», di cui detta compagnia

¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1; e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), a sua volta modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43), nonché dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4).

aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro nel quale detto personale di volo risiede e che, per il resto del tempo lavorativo, si trova a bordo degli aeromobili di questa compagnia aerea.

Con la sua sentenza in data odierna, **la Corte dichiara che, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la legislazione previdenziale applicabile durante i periodi in questione ai dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto d'Orio al Serio non coperti da certificati E101 è la legislazione italiana.**

Per quanto concerne, anzitutto, i periodi disciplinati dal regolamento n. 1408/71, la Corte ricorda il principio secondo il quale **una persona che fa parte del personale navigante di una compagnia aerea che effettua voli internazionali e che dipende da una succursale o da una rappresentanza permanente della compagnia in questione, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o detta rappresentanza permanente si trova**².

L'applicazione di tale disposizione richiede che siano soddisfatte **due condizioni cumulative**, vale a dire, da un lato, **che la compagnia aerea interessata disponga di una succursale o di una rappresentanza permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria sede e, dall'altro, che la persona di cui trattasi sia alle dipendenze di tale entità.**

Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte rileva che le nozioni di «succursale» e di «rappresentanza permanente» devono intendersi riferite a una forma di stabilimento secondario che presenti carattere di stabilità e continuità al fine di esercitare un'attività economica effettiva e che disponga, a tal fine, di mezzi materiali e umani organizzati nonché di una certa autonomia rispetto allo stabilimento principale. Quanto alla seconda condizione, la Corte ha sottolineato che il rapporto di lavoro del personale di volo di una compagnia aerea presenta un collegamento significativo con il luogo a partire dal quale tale personale adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Pertanto, la Corte giudica che **il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair («crew room»), situato presso l'aeroporto d'Orio al Serio, costituisce una succursale o una rappresentanza permanente in cui i dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto d'Orio al Serio non coperti dai certificati E101 erano occupati durante i periodi considerati, di modo che questi ultimi sono soggetti, in forza del regolamento n. 1408/71, alla legislazione previdenziale italiana.**

Per quanto poi concerne i periodi disciplinati dal regolamento n. 883/2004, la Corte ricorda il principio secondo il quale **la persona che di norma esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro**³.

La Corte precisa che, per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro, si tiene conto, nel caso di un'attività subordinata, dell'orario di lavoro e/o della retribuzione e che ciò non si verifica se tali criteri sono soddisfatti in misura inferiore al 25%.

Di conseguenza la Corte giudica che qualora, durante i periodi in questione, i dipendenti della Ryanair assegnati all'aeroporto d'Orio al Serio non coperti dai certificati E101 abbiano svolto una parte sostanziale della loro attività in Italia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si applica la legislazione previdenziale italiana.

Infine, la Corte ricorda che, dal 2012⁴, il regolamento n. 883/2004 prevede una nuova norma, secondo la quale l'attività di un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina, che presta servizi di trasporto passeggeri, è considerata come attività svolta nello Stato membro in cui si trova la base di servizio, la quale consiste nel luogo designato dall'operatore per il membro dell'equipaggio,

² Articolo 14, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71.

³ Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

⁴ Articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004

in cui quest'ultimo inizia e conclude normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e in cui, in circostanze normali, l'operatore non è tenuto ad alloggiare tale membro dell'equipaggio.

Di conseguenza, la Corte giudica che il locale destinato ad accogliere l'equipaggio della Ryanair di stanza presso l'aeroporto d'Orio al Serio costituisce una base di servizio, di modo che i dipendenti della Ryanair non coperti dai certificati E101 ivi assegnati sono soggetti, in forza del regolamento n. 883/2004, alla legislazione previdenziale italiana.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.